



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
Provincia di Catania
Via Rimembranze – San Pietro Clarenza
Codice Fiscale 80008250872

ORDINANZA SINDACALE

N° 15. DEL 06.04.2016

OGGETTO: PREVENZIONE ANTINCENDIO. –

- Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenza anche sulla pubblica incolumità a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- Ritenuto necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;
- Vista la legge 225/92;
- Vista la legge n.353/2000;
- Visto l'art.38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;
- Visto il D.L.vo n.112/98
- Visto il D.L.vo n.267/2000
- Vista la L.R. n.16 del 06/04/96;
- Vista la L.R. n.14/98
- Vista la L.R. n.14 del 14/04/2006;
- Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3606/2007;
- Visti gli art.449 e 650 C.P.;
- Viste le ulteriori vigenti leggi in materia;

ORDINA

Art. 1

Obblighi e divieti

E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte, o in stato di abbandono, o in precario stato di manutenzione, ricadenti in zone boscate, arborate, cespugliate o prettamente agricole, o nelle zone di salvaguardia individuate nel "Piano Comunale Incendi di Interfaccia", ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili o condomini, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere, entro il **14 Giugno 2016**, e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art.2,

- a) alla ripulitura di tali aree da stoppie, fresche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;
 - b) allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
 - c) alla recinzione (ove assente o carente) in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio;
 - d) al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;
- nonché di assicurare in tali aree, fino al **15 Ottobre 2016**, il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.

La tempestiva comunicazione dei suddetti adempimenti al competente Ufficio di Vigilanza Ambientale c/o Polizia Municipale al fine di effettuare le dovute verifiche, pur non rivestendo carattere di obbligatorietà (tranne che per la "diffida" di cui al successivo art. 4), consentirà di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5, specie nel caso di incendio che dovesse comunque interessare l'area successivamente alla ripulitura.

E' vietato, nel periodo dall'1 giugno al 15 ottobre 2016, accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

Nel suddetto periodo, è fatto altresì obbligo, ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art.2

Modalità esecutive degli interventi – Ammonimenti

a) Pulitura delle aree – Viali parafuoco

Gli interventi di pulitura devono essere estesi, in genere, a tutta l'area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali (o margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà, e di essa facenti parte.

Tuttavia (ferma restando la responsabilità in capo ai Soggetti di cui all'art. 1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi radenti), nei terreni di estensione superiore a 3.000 mq (e qualora le dimensioni geometriche lo consentano), è ammessa, in luogo della pulitura totale (e fatta salva la pulizia di cigli e scarpate), la creazione di viali parafuoco della larghezza tipica di metri 5,00 lungo tutti i confini, da estendere a metri 10,00 in corrispondenza dei confini su spazi pubblici o in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt. 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00, nonché di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

b) Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette

Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica(querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura (meglio se preventivamente concordati con l'apposito Ufficio di

Vigilanza Ambientale c/o Polizia Municipale) dovranno riguardare essenzialmente la specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate, che in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

c) Smaltimento del materiale di risulta

Il materiale risultante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito mediante conferimento differenziato presso appositi centri autorizzati, con esclusione del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, o anche in cassonetti destinati ai normali rifiuti domestici, a pena dell'applicazione delle sanzioni di legge di cui al D.L.vo n.152/06 e s.m.i. (abbandono rifiuti – discarica abusiva).

d) Abbruciamento sul posto di materiale di risulta

In alternativa al suddetto conferimento, e anche come tecnica di ripulitura laddove le aree siano poste a debita distanza da zone abitate e siano caratterizzate dalla sola presenza di stoppie, frasche e sterpaglie di scarsa consistenza, è ammesso, fino al **31 maggio 2015**, l'abbruciamento sul posto del materiale vegetale all'uopo essiccato (avendo poi cura di mescolare al terreno le ceneri raffreddate), purché ciò avvenga lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture ed infrastrutture esistenti.

In ogni caso l'uso del fuoco dovrà avvenire tra le ore **04.00 e le ore 07.00**, ad esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose, con le dovute cautele e accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco, e con l'obbligo di verificare il completo spegnimento di focolai o braci residue, e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

Nel caso di interventi di ripulitura tardivi (effettuati, cioè, dopo il **31 maggio 2015**, per "ravvedimento", o a seguito della diffida di cui al successivo art.4), l'abbruciamento, ferme restando le modalità esecutive e gli ammonimenti di cui sopra, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio di Vigilanza Ambientale – Protezione Civile c/o Polizia Municipale, a seguito di apposita istanza con indicazione precisa del luogo, della superficie e della vegetazione interessata, dalle date ed orari di abbruciamento, delle modalità esecutive dello stesso, delle cautele che si intendono adottare, dei responsabili delle operazioni, nonché con la dichiarazione di assunzione di oneri e responsabilità anche nei confronti di terzi, sollevando in tal senso l'Amministrazione comunale.

e) Recinzione

Ove sussista l'obbligo della recinzione, totale o parziale, essa nell'urgenza di provvedervi, sarà normalmente- e non necessitando di alcuna preventiva formalità autorizzativa – di tipo provvisoria (indicativamente: ree metallica sottesa da paletti in ferro o legno, con eventuale cordolo alla base), purché provvista di efficace sistema per l'accesso all'area; per tipologie di recinzione più stabili e durature (muratura, calcestruzzo, etc.), dovranno preventivamente acquisirsi – pena le relative sanzioni di legge – le dovute autorizzazioni secondo le vigenti normative edilizie, ferma restando, nelle more del loro ottenimento, la realizzazione di un sistema provvisoria di recinzione.

Art. 3

Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art.1 e le modalità di cui all'art.2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una o nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente l'ufficio di Vigilanza Ambientale - Protezione Civile c/o Polizia Municipale, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 5.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo

rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art.4

Procedimento amministrativo – Diffida

Decorso il termine indicato all'art.1, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata – anche nel corso del procedimento di cui appresso – da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art.5 lett. “b”, il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati all'art.8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, comporterà l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 7 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione) e con l'obbligo di comunicarne l'avvenuta esecuzione a pena della sanzione di cui all'art.5 lett.”a”.

Art. 5

Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt.1 e 3, saranno applicate in base ai relativi procedimenti amministrativi attuati dall'Ufficio di Vigilanza Ambientale – Protezione Civile c/o Polizia Municipale, e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, le seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine all'uopo assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art.4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la trasmutazione di tale sanzione in quella di cui al punto successivo;
- b) in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all'art.1 comma 1° lett. “a-b” della presente ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti di cui all'art. 255 del D.L.vo 152/06, sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 (pari al minimo della somma prevista da tale normativa) e contestuale informativa all'Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P., nonché art. 449 C.P. se è stato cagionato incendio colposo) per i successivi provvedimenti consequenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, n danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
- c) in caso di inottemperanza univoca ai dettami di cui all'art. 1 comma 1° lett.”c” (manca recinzione) non gravata da immissione di rifiuti, sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00;
- d) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (art. 1 comma 1° lett.”d”), sanzione pecuniaria amministrativa di € 168,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;
- e) in caso di accertata inosservanza alle modalità esecutive di cui all'art.2 lett. “d” (ove non già configurabili le azioni e le attività di cui al successivo punto “f”), sanzione amministrativa pecuniaria di € 160,00;
- f) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo di cui al comma 4° dell'art. 1, sanzione amministrativa da € 1.032,00 ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo aggiornamenti dei suddetti importi, e salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale “catasto dei sopra soprassuoli percorsi dal fuoco”, vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di in edificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., i quali, se accertati, devono essere rimossi prima della recinzione del fondo, ai sensi dell'art. 192.

Art.6

Responsabilità civile e penale

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi dell'artt. 449 e 650 C.P.

Art. 7

Collaborazione dei cittadini

Chi avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco	115
Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale	1515
Polizia Municipale – Protezione Civile Locale	095/520704

I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare ai competenti Servizi comunali eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreno, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso l'U.R.P. – Ufficio Relazione con il Pubblico (Via Rimembranze), presso il Comando di Polizia Municipale (Via Sacerdote Somma), o sul sito internet del Comune www.comunesanpietroclarenza.it, non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti.

Le segnalazioni potranno pervenire anche via fax al seguente recapito telefonico : 095/520704

Art.8

Organi incaricati dell'esecuzione

Gli ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; il comando di P.M., in particolare, per il tramite dell'Ufficio Vigilanza Ambientale, è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art.14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art.4.

Per le attività di ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza concorrono anche il Gruppo Comunale San Pietro Clarenza Volontariato di Protezione Civile e gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali, con il coordinamento dell'Area Sicurezza – Protezione Civile.

Art. 9

Publicizzazione

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune dell'U.R.P. sito in Via Rimembranze, l'affissione di manifesti murali nel territorio comunale, oltre all'inserimento nel sito internet del comune www.comunesanpietroclarenza.it

Sarà altresì trasmessa per le relative competenze, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, al Dipartimento della Protezione Civile per la provincia di Catania, alla Provincia Regionale di Catania, alla Stazione Carabinieri di Camporotondo Etneo, al Distaccamento del Corpo Forestale di Nicolosi e al Comando di Polizia Municipale di San Pietro Clarenza.

Art.10

Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al **15/10/2016**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art.1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

Il Sindaco
Per. Ind. Giuseppe Bandieramonte



N. 11 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi

dal 7.6.2016 al 22.6.2016

San Pietro Clarenza, 7.6.2016

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18.08.2009, n. 69) dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami.

San Pietro Clarenza,

Il Segretario Comunale

(Dott. ssa Loredana Patti)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Pietro Clarenza,.....

Il Responsabile del Settore.....

(.....)